



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 29/05/2003**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 693

Programma sperimentale di edilizia residenziale concernente "Abitazioni in affitto" (D.M. 27.12.2001).  
Approvazione Bando Pubblico di concorso.

L'Assessore all'Urbanistica A.T. ed Edilizia Residenziale Pubblica, Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale in attuazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 27.12.2001 pubblicata nella G.U. n. 162 del 12.07.2002, indice il presente bando per la individuazione dei proponenti attuatori: Comuni, IACP, Imprese di costruzione e cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonché le persone giuridiche da questi costituite.

Il programma è finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili.

Gli attuatori dovranno proporre la realizzazione, il recupero e l'acquisto di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato a soggetti con priorità per le categorie sociali deboli e soggetti a provvedimento esecutivo di sfratto.

I programmi riguardano la costruzione e recupero di alloggi non oggetto di altri finanziamenti pubblici anche parziali, l'acquisto ed eventuale recupero di interi edifici residenziali non sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24.12.93, n. 560, 23.12.1996 n. 662 e dal decreto legislativo 16.02.1996, n. 104, con l'esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

I Comuni possono prevedere delle agevolazioni a favore degli interventi oggetto del programma, anche ai fini delle determinazioni dell'ICI e delle modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazioni così come indicato dall'art. 7, comma 3, della legge 30.04.1999, n. 136.

La cessione a terzi in tutto o in parte degli alloggi che fruiscono dei finanziamenti, può avvenire anche prima della scadenza del vincolo alla locazione. In questo caso il vincolo viene assunto dall'acquirente e deve essere riportato nell'atto di compravendita e nella relativa nota di trascrizione.

La cessione degli alloggi da destinare alla locazione permanente deve riguardare, in ogni caso, almeno un intero edificio ed essere effettuata ad un unico soggetto.

Detti programmi sono finanziati mediante parziale copertura del costo convenzionale di edilizia agevolata di cui alla deliberazione di G.R. n. 1996 del 28.12.2000, mentre per quanto riguarda il solo acquisto mediante una quota percentuale dell'importo dell'acquisto indicato nell'atto.

Le disponibilità finanziarie fissate dal comma 1, art. 2 del citato D.M. 27.12.2001, pari a circa 46 milioni di euro da aggiornare, saranno riportate tra le Regioni con successivo D.M. ai sensi dell'art. 1, comma 3, ad avvenuta presentazione dei piani operativi regionali di cui all'art. 6 del medesimo D.M. 27.12.2001.

Le Regioni dovranno predisporre i Piani operativi nel rispetto dei criteri e modalità tra cui:

gli interventi sono localizzati prioritariamente nei comuni capoluogo di provincia ovvero in quelli in cui vi siano condizioni di manifesta offerta occupazionale e in quelli caratterizzati da una significativa presenza

di provvedimenti esecutivi di rilascio

il limite di reddito degli assegnatari non può essere superiore a quello della fascia di reddito più elevata prevista dalla delibera Cipe 30 luglio 1991 per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, incrementato fino ad un massimo del cinquanta per cento. In ogni caso gli interventi devono essere destinati prioritariamente a categorie sociali deboli e nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto; il canone di locazione è fissato in misura non superiore a quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. In assenza degli accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto in comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica.

Il bando assegna priorità ai comuni Capoluogo e fissa limite massimo di reddito consentito.

Le risorse disponibili sono state ripartite in tre tipi di locazione, per ogni tipo è stato assegnato un massimale di contributo ed è stato posto prioritariamente un limite al contributo assegnabile ad ogni soggetto proponente; è stato inoltre previsto che le erogazioni avverranno dopo quanto previsto dall'art. 6 del decreto.

Sono stati previsti, ai fini della predisposizione della graduatoria, finanziamenti per i comuni della medesima provincia e punteggi per valorizzare quei programmi che presentano migliori condizioni attuative e rapida fattibilità, tenendo sempre conto di quanto previsto dal decreto ministeriale.

In particolare, per consentire ampliamento di tali alloggi da dare in locazione, è stato dato adeguato punteggio a chi acquista alloggi per le finalità previste dalla legge.

Il bando, inoltre, indica in dettaglio la documentazione da presentare, i requisiti dei programmi e degli alloggi, i requisiti dei soggetti proponenti, la normativa nazionale concernente i fruitori finali.

Si propone di:

approvare il Bando pubblico di concorso, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell'allegato bando pubblico di concorso sul B.U.R.P.

## COPERTURA FINANZIARIA

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

A mente del comma 1 art. 2 del D.M. 27.12.2001 le disponibilità finanziarie sono fissate, al momento, in circa 46 milioni di euro da aggiornare.

Le stesse saranno riportate per ciascuna regione con D.M. Infrastrutture e Trasporti sulla base dei criteri di cui al comma 1, art. 3, del citato D.M. 27/12/2001.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato, propone l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella competenza della Giunta, di cui all'art. 4, comma 4 lett.a della L.R. n. 7/97.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica, A.T. ed Edilizia Residenziale Pubblica;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente

dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore ERP;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- Di approvare e fare proprie la relazione e la proposta dell'Assessore riportate in premessa;
- Di approvare il Bando pubblico di concorso, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per la concessione di contributi in conto capitale per alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato;
- Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dell'allegato bando pubblico di concorso sul B.U.R.P.

Il Presidente della Giunta

Dott. Raffaele Fitto

## REGIONE PUGLIA

Assessorato Edilizia Residenziale Pubblica ed Urb.

Settore Edilizia Residenziale Pubblica

### Bando di concorso

"Abitazioni in affitto" - Programma sperimentale di edilizia residenziale (D.M. 27.12.2001 - G.U. 12.07.2002 n. 162).

#### 1. Finalità - Attuatori - Interventi.

La Giunta Regionale in attuazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in data 27 dicembre 2001 pubblicato nella G.U. n. 162 del 12.07.2002, di seguito indicato come Decreto Ministeriale, indice il presente bando per la individuazione dei proponenti attuatori - Comuni, IACP, Imprese di costruzione, Cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonché le persone giuridiche da questi costituite.

Il programma è finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili. Gli attuatori, pertanto, dovranno proporre la realizzazione, il recupero o l'acquisto di alloggi da concedere in locazione, a canone convenzionato, a detti nuclei familiari, con priorità per le categorie sociali deboli, ed ai nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto ed attuare gli interventi, dopo essere stati individuati dalla Giunta regionale.

#### 2. Programmi

I programmi riguardano

- La costruzione e recupero di alloggi non oggetto di altri finanziamenti pubblici anche parziali; l'acquisto

ed eventuale recupero di interi edifici residenziali non sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993, n. 560 e 23 dicembre 1996, n. 662, e dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

- I comuni possono prevedere delle agevolazioni a favore degli interventi oggetto del programma, anche ai fini della determinazione dell'ICI e delle modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazione così come indicato dall'art. 7, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

- La cessione a terzi in tutto o in parte degli alloggi che fruiscono dei finanziamenti di cui al presente bando, può avvenire anche prima della scadenza del vincolo alla locazione. In questo caso il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e relative note di trascrizione.

- La cessione degli alloggi da destinare alla locazione permanente deve riguardare, in ogni caso, almeno un intero edificio ed essere effettuata ad un unico soggetto.

- Il prezzo di cessione dovrà essere concordato con il comune a mezzo delle convenzioni o atto unilaterale di obbligo previsto dalla normativa vigente integrata dalla attuale normativa.

- Gli alloggi dovranno essere locati entro un anno dalla ultimazione dei lavori o in caso di solo acquisto, entro un anno dalla data di ricevimento del decreto regionale definitivo di concessione. a pena decadenza del finanziamento e restituzione dei contributi erogati dalla Regione.

I programmi sono finanziati mediante la parziale copertura del costo convenzionale di edilizia agevolata di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1996 del 28.12.2000 pubblicata nel BUR n. 15 del 24.1.2001.

### 3. Questioni finanziarie.

#### 3.1 Disponibilità finanziarie - contributi

Le disponibilità finanziarie sono quelle fissate dal comma 1, art. 2 del citato D.M. 27.12.2001 e sono, al momento, pari a circa euro 46 milioni da aggiornare e da ripartire tra tutte le Regioni secondo i criteri contenuti nell'art. 3, comma 1, del D.M. 27.12.2001.

#### 3.2 Destinazione contributi.

Nei limiti fissati dal citato comma 1, art. 2, D.M. 27.12.2001 i fondi disponibili sono destinati nel seguente modo:

- a) 55% alla locazione permanente.
- b) 30% alla locazione non inferiore a 15 anni.
- c) 15% alla locazione non inferiore a 8 anni.

Qualora non possano essere utilizzati in modo completo i fondi destinati ad una tipologia di locazione, i residui verranno destinati alle altre tipologie dando ordine di priorità alla lettera a), b), c), di cui al comma precedente fermo restando quanto fissato dal Decreto Ministeriale.

#### 3.3 Ammontare contributi.

- In dipendenza della durata della locazione, i contributi max concedibili, nei limiti di quanto fissato del 2° comma art. 3 del Decreto Ministeriale per gli interventi di nuova costruzione e recupero sono pari alle seguenti percentuali del costo convenzionale dell'alloggio di cui a citata delibera di G.R. n. 1996/2000:

- a) 45% per la locazione permanente.
- b) 30% per la locazione non inferiore a 15 anni.
- c) 20% per la locazione non inferiore a 8 anni.

- In caso di solo acquisto, i contributi massimi concedibili sono pari alle medesime percentuali, ma del costo di acquisto risultante dal contratto di compravendita, in dipendenza del tipo di locazione.

- Il caso di acquisto e recupero è previsto dalla citata delibera regionale sui costi convenzionali.

##### 3.3.1 Finanziamento massimo.

Prioritariamente ciascun soggetto attuatore non potrà essere finanziato, per ogni tipologia di locazione, per importo superiore a quanto di seguito riportato:

- a) euro 2.500.000,00 per la locazione permanente.
- b) euro 1.000.000,00 per la locazione non inferiore a 15 anni.
- c) euro 650.000,00 per la locazione non inferiore a 8 anni.

In caso di residui nella tipologia possono essere assegnati i finanziamenti richiesti, secondo l'ordine della graduatoria e a parità, mediante sorteggio effettuato da dirigente d'ufficio previo invito degli interessati.

### 3.4 Erogazione contributi.

L'erogazione dei contributi agli attuatori avverrà dopo il trasferimento delle risorse dello Stato, previsto dal 3° comma dell'art. 5 del Decreto Ministeriale, secondo le seguenti modalità:

#### 3.5.1 Nuova costruzione e recupero.

1) Il 35% ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori, dopo la emissione del decreto provvisorio di concessione del contributo, previa acquisizione:

- a) Informazione antimafia di cui al capo III art. 10 comma I del DPR 3 giugno 1998 n. 252 per le Imprese di costruzione, le Cooperative edilizie di abitazione e rispettivi Consorzi, nonché per le persone giuridiche da questi costituite, nonché certificazione di cui al 1° comma art. 9 del medesimo DPR.
- b) Dichiarazione giurata della direzione dei lavori di avvenuta esecuzione del 50% dei lavori.
- c) Fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'importo da erogare per Imprese di costruzione e le Cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi nonché per le persone giuridiche da questi costituite.

2) un ulteriore 35% dopo la ultimazione dei lavori, previa acquisizione di:

- a) Attestazione comunale di ultimazione dei lavori.
- b) Fidejussione bancaria come sub 3.5.1. punto 1), c).

3) Il saldo del contributo, fissato nell'atto di concessione provvisoria, sarà corrisposto dopo la emissione del decreto definitivo di concessione del contributo previa acquisizione di:

- a) Quadro tecnico economico finale (QTE) che dovrà essere ritualmente verificato e vistato dal competente ufficio regionale.
- b) Dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'attuazione di quanto previsto ai successivi punti 5.1. lett. h) e i). La mancata attuazione da parte del soggetto comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi nel caso in cui il finanziamento è stato ottenuto proprio per l'attribuzione dei punteggi in parola.
- c) Informazione antimafia come sub 3.5.1. punto 1), a).
- d) Atto d'obbligo, riguardante il vincolo della locazione registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- e) Copia contratti di locazione registrati e attestazione regionale di verifica dei requisiti soggettivi dei locatari.

#### 3.5.2 Acquisto e recupero.

1. Il 50% dopo l'avvenuto acquisto e l'esecuzione di almeno il 30% dei lavori e dopo la emissione del decreto provvisorio di concessione del contributo, previa acquisizione:

- a) Dichiarazione giurata della direzione dei lavori di avvenuta esecuzione del 30% dei lavori.
- b) Informazione antimafia come sub 3.5.1 punto 1), a).
- c) Fidejussione bancaria, come sub 3.5.1. punto 1), c).

2. Un ulteriore 30% dopo la ultimazione dei lavori previa acquisizione di:

- a) Attestato comunale di ultimazione lavori
- b) Fidejussione bancaria, come sub 3.5.1 punto 1), c).

3. Il saldo del contributo fissato nell'atto di concessione provvisoria sarà corrisposto dopo la emissione del decreto definitivo di concessione del contributo previa acquisizione di:

- a) Quadro tecnico economico finale (QTE) che dovrà essere ritualmente verificato e vistato dal competente ufficio regionale.
- b) Dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'attuazione di quanto previsto ai successivi punti 5.1. lett. h) e i). La mancata attuazione da parte del soggetto comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi nel caso in cui il finanziamento è stato ottenuto proprio per l'attribuzione dei punteggi in parola.
- c) Informazione antimafia come sub 3.5.1. punto 1), a).
- d) Atto d'obbligo riguardante il vincolo della locazione trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
- e) Copia contratti di locazione registrati e trascritti e attestazione regionale di verifica dei requisiti dei locatari.
- f) Contratto di acquisto registrato e trascritto.

3.5.3 Solo acquisto.

L'erogazione del contributo è effettuata in unica soluzione dopo la emissione del decreto definitivo di concessione e previa acquisizione:

- a) Informazione antimafia come sub 3.5.1. punto 1), a).
- b) Atto d'obbligo riguardante il vincolo della locazione registrato e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari.
- c) Contratto di acquisto registrato e trascritto.
- d) Copia dei contratti di locazione registrati e trascritti e attestazione comunale di verifica dei locatari.

4. Requisiti

4.1 Requisiti dei programmi

A pena esclusione, i programmi proposti devono:

- a) Essere muniti di attestazione comunale di conformità dell'intervento alla normativa urbanistica.
- b) Quelli di nuova costruzione, rispettare i limiti di cui all'art. 16 e 43 della legge n. 457/78
- c) Rispettare i massimali di costo di cui alla delibera di G.R. n. 1996 del 28.12.2000, pubblicata nel BUR n. 15 del 24.10.2001 e non essere inferiori a n. 9 alloggi per quanto attiene le nuove costruzioni, mentre per il recupero dovranno riguardare interi edifici.
- d) Non essere pervenuti alla fase di inizio lavori anteriormente alla data di pubblicazione del presente bando.
- e) Non essere assistiti da alcun contributo pubblico totale o parziale.
- f) Gli interventi di recupero non devono riguardare quelli di cui alla lett. a) e b) dell'art. 31 legge n. 457/78
- g) Nel caso di acquisto e/o recupero deve riguardare interi edifici già destinati alla residenza che non siano sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993 n. 566 e 23 dicembre 1996 n. 662, e dal decreto legislativo 16 febbraio n. 104 e con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
- h) Nel caso di solo acquisto, il medesimo non deve essere avvenuto in data anteriore alla data di pubblicazione del decreto ministeriale.

4.2 Requisiti dei soggetti proponenti.

- I comuni e gli IACP devono, a pena esclusione, essere in possesso, al momento della domanda, dell'area da edificare, o di formale atto comunale di assegnazione del suolo oggetto dell'intervento. In caso di acquisto e/o recupero, di atto di compravendita registrato.

- Gli IACP non devono essere in stato di dissesto finanziario a pena esclusione.

- Le Imprese e loro consorzi devono, a pena esclusione, possedere i seguenti requisiti:

a) Disporre dell'area edificabile o dell'immobile da recuperare, per la realizzazione di nuove costruzioni o di recupero, a mezzo di atto di compravendita o formale atto comunale di assegnazione del suolo oggetto dell'intervento. In caso di solo acquisto e/o recupero, di atto di compravendita registrato.

b) Avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.42 n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

c) Non avere carichi pendenti e, nell'ultimo quinquennio, non essere in stato fallimentare o di liquidazione o aver presentato domanda di concordato.

Le Cooperative di abitazione e loro consorzi devono, a pena di esclusione, possedere i seguenti requisiti:

a) Essere iscritte, alla data del 12.07.2002 di pubblicazione del Decreto Ministeriale, all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonché avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione.

b) Essere previsto nello statuto, alla data del 12.07.2002, la possibilità di costruzione, recupero o acquisto di alloggi da dare in locazione.

c) Disporre dell'area edificabile o dell'immobile da recuperare per la realizzazione di nuove costruzioni o di recupero, a mezzo di atto di compravendita o formale atto comunale di assegnazione del suolo oggetto dell'intervento e in caso di solo acquisto e/o recupero, di atto di compravendita registrato

d) Non essere nell'ultimo quinquennio in stato di liquidazione o fallimento e non avere presentato domanda di concordato.

Per i consorzi o le persone giuridiche costituiti tra soggetti indicati nel presente punto 4.2 i suddetti requisiti devono essere posseduti dai singoli soci.

## 5. Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione al concorso corredate dalla richiesta documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti nonché gli atti descrittivi l'intervento proposto, dovranno pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre il 1° luglio 2003 alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale Viale delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno.

Nella domanda dovrà essere indicato: tipizzazione dell'area in cui si intende realizzare l'intervento, il numero degli alloggi da edificare, da recuperare, da acquistare, il contributo richiesto individuato secondo la normativa innanzi specificata, la tipologia di locazione (permanente, min. 8 anni, min. 15 anni) e allegata altra documentazione atta a individuare l'intervento.

Copia della sola domanda va trasmessa al Comune sede dell'intervento in modo che il Comune possa:

a) avere conoscenza degli interventi che si intendono realizzare nel proprio territorio per poter adempiere a quanto di competenza;

b) comunicare al soggetto attuatore ed alla Regione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda da parte del soggetto attuatore, che intende dare agevolazioni in favore dell'intervento nel suo comune, anche ai fini della determinazione dell'ICI e delle modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazione così come indicato dall'art. 7 comma 3 della legge 30 aprile 1999 n. 136.

### 5.1 Criteri Prioritari e punteggi per la individuazione dei programmi.

Per la formulazione delle graduatorie si applica quanto segue:

a) Intervento in capoluogo di Provincia punti 12.00

b) Finanziamento massimo, rispetto alle disponibilità di cui a 3.1, per programmi nei comuni della provincia di Bari 40%; Brindisi 9%; Foggia 19%; Lecce 19%; Taranto 13%. Finanziamenti non utilizzati

possono venire assegnati a programmi localizzati in comuni di altre Province.

c) Intervento in comune con:

popolazione fino a 20.000 abitanti punti 2.00

popolazione da 20.001 a 50.000 abitanti punti 4.00

popolazione da 50.001 e oltre abitanti punti 6.00

d) Intervento di solo acquisto punti 4.5

e) Progetto con parere favorevole

comunale punti 1.00

f) Concessione edilizia o atto similare

per la realizzazione dell'intervento punti 2.5

g) Intervento di recupero di cui alle lett.

c) d) e) della legge n. 457/78 punti 0.5

h) Prevalente utilizzo di lavorazioni e materiali che garantiscono la durabilità e la manutenibilità

(manutenzione gratuita almeno quinquennale

adeguatamente garantita) punti 0.5

i) Inserimento di elementi di

bio-architettura. punti 0.5

j) Iscrizione alla S.O.A. punti 0.5

Non sono cumulabili i punteggi sub a) e c) e sub e) e f)

In caso di parità verrà effettuato sorteggio dal dirigente di ufficio previo invito degli interessati.

5.2 Documentazione da allegare alla domanda:

- Titolo di proprietà, e se necessario in base alla tipizzazione del suolo atto comunale di assegnazione formale del suolo ove si intende realizzare l'intervento.

- Attestazione comunale che l'intervento è conforme alla normativa urbanistica.

- Concessione edilizia o atto comunale necessario per la realizzazione dell'intervento.

- Per gli IACP apposita relazione del rappresentante legale attestante la provenienza degli ulteriori fondi necessari per la realizzazione degli interventi, fondi che non potranno essere residui di leggi di finanziamento, nè altri fondi derivanti da leggi statali regionali, piano finanziario e di rientro approvato dall'ente con ogni conseguente responsabilità tecnica ed amministrativa.

- Dichiarazione con la quale il soggetto si obbliga a concedere gli alloggi in locazione, secondo quanto previsto dalla normativa a soggetti aventi reddito non superiore a quello fissato.

- Ogni ulteriore documentazione utile.

Ed inoltre per:

Cooperative di abitazione.

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

- Certificato di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative di abitazione.

- Certificazione di iscrizione al registro prefettizio.

- Atto costitutivo e statuto in copia autentica

- Certificato della Cancelleria della Sezione fallimentare riferito all'ultimo quinquennio dal quale risulti che il soggetto non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non ha proposto domanda di concordato.

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante della cooperativa dichiara di avere l'ultimo bilancio della cooperativa in pareggio, in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione.

Imprese di costruzione.

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
- Certificato di iscrizione alla SOA.
- Certificato relativo ai carichi pendenti rilasciato dal Tribunale.
- Certificato della Cancelleria della Sezione Fallimentare riferito all'ultimo quinquennio, dal quale risulti che il soggetto non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che non ha presentato domanda di concordato.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante dell'impresa dichiara di avere l'ultimo bilancio in pareggio, in attivo e di non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione.

ConSORZI.

- Atto costitutivo.
- Per i Consorzi o le persone giuridiche i requisiti devono essere posseduti dai singoli soci.

#### 5.2.1 Documentazione successiva

L'attuatore, dopo aver ricevuto comunicazione di preliminare inserimento del programma proposto nel POR, ai fini dell'ottenimento del decreto regionale provvisorio di concessione del contributo, che verrà emesso comunque dopo la approvazione ministeriale, e per le dovute verifiche, dovrà trasmettere su richiesta regionale:

- Atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, con il quale il soggetto attuatore, si obblighi a concedere agli alloggi in locazione in una delle tre forme previste dal Bando (locazione ad 8 anni, a 15 anni oppure locazione permanente).
- Relazione tecnica sull'intervento proposto.
- Quadro tecnico economico (Q.T.E.).
- Progetto esecutivo approvato dal Comune (se non prodotto con l'istanza di finanziamento).
- Concessione edilizia od atto equipollente (se non prodotti con l'istanza di finanziamento).
- Convenzione, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71, o convenzione ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge n. 10/77 oppure atto unilaterale d'obbligo, registrati e trascritti.
- Ogni ulteriore documento richiesto.

#### 6. Attuazione degli interventi.

- Il termine per l'inizio dei lavori, per ciascun intervento ricadente nel Piano operativo regionale, non potrà comunque essere superiore a tredici mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 6, art. 6 del Decreto Ministeriale.
- A norma del 3° comma dell'art. 7 del D.M., gli interventi per i quali i lavori non siano avviati entro i termini di cui al comma precedente il finanziamento è automaticamente revocato e si procederà alla riassegnazione come previsto dal Decreto ministeriale.
- I lavori dovranno essere ultimati, a pena decadenza del finanziamento e restituzione delle somme erogate dalla Regione, entro trentasei mesi dall'inizio degli stessi.

#### 7. Requisiti soggettivi dei conduttori e canoni.

Gli alloggi sono dati in locazione esclusivamente, a pena decadenza del contributo e restituzione di quanto erogato dalla Regione, a soggetti aventi i seguenti requisiti:

- a) Residenza o posto di lavoro nel comune sede dell'intervento.
  - b) Reddito non superiore a euro 38.734,27 secondo quanto fissato dal 1° comma dell'art. 5 del D.M. 27.12.2001.
- Il canone di locazione non può essere superiore a quello fissato dal 1° comma art. 5 del D.M.

27.12.2001; il soggetto attuatore trasmette copia del contratto di locazione al Comune perché il medesimo eserciti la vigilanza sulla corretta applicazione della norma, ed alla Regione ai fini della erogazione del saldo dei contributi.

- Gli alloggi sono locati prioritariamente, a norma del citato 1° comma dell'art. 5 del D.M. a categorie sociali deboli e nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto.
  - All'uopo il Comune sede dell'intervento, trasmette al soggetto attuatore apposito elenco, entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori, in caso di intervento di nuova costruzione o recupero, e entro sessanta giorni dal decreto definitivo di concessione, comunicato dall'operatore al Comune, in caso di acquisto.
  - In caso di mancata comunicazione comunale, entro i termini innanzi fissati, l'attuatore può scegliere direttamente il conduttore nel solo rispetto del requisito del reddito e, per quanto possibile, nel rispetto degli altri requisiti.
  - Gli alloggi devono essere locati entro un anno dalla ultimazione dei lavori, e in caso di solo acquisto, entro un anno dal decreto definitivo di concessione a pena decadenza del finanziamento e restituzione dei contributi erogati dalla Regione.
  - Il locatario non può sublocare l'alloggio o parti di essa, pena nullità del contratto.
-